

NOZIONE E FUNZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono documenti che incorporano il diritto ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione di credito

I titoli di crediti consentono di superare i rischi normalmente legati alla circolazione della ricchezza:

-) che l'alienante non sia titolare del bene trasferito
-) che il bene trasferito non sia idoneo ad assicurare all'acquirente i vantaggi che egli stesso si attende in conseguenza della cessione



Funzione precipua dei titoli di credito è quella di favorire la mobilitazione della ricchezza, rendendo più semplice e sicura, e quindi anche più rapida, la circolazione dei crediti

DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI E RELATIVI LIMITI (art. 1260 e ss. c.c.)

SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

Il cessionario subentra al cedente
nello stesso rapporto obbligatorio

- Diventa titolare del diritto ceduto solo se il cedente era a sua volta titolare del diritto oggetto di cessione
- Al cessionario potranno essere opposte dal debitore tutte le eccezioni che potevano essere opposte al cedente

SOTTO IL PROFILO FORMALE

- ***Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto*** (art. 1264 c.c.)
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata
- ***Efficacia della cessione riguardo ai terzi*** (art. 1265 c.c.)
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che per prima è stata accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore

ONERI GRAVANTI SUL CESSIONARIO NELLA CESSIONE DEI CREDITI

- Deve affrettarsi a notificare la cessione al debitore ceduto
- Per legittimarsi nei confronti del debitore ceduto – e ottenere quindi l’adempimento – deve fornirgli la prova del contratto di cessione

DISCIPLINA DELLA CESSIONE DI BENI MOBILI

Art. 1153 c.c.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se i diritti suddetti non risultano dal titolo e vi è buona fede dell'acquirente



Regola del possesso vale titolo

VANTAGGI PER L'ACQUIRENTE NELLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DI BENI MOBILI

SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

- Per acquistare la titolarità del bene è sufficiente acquistare il possesso del bene in buona fede in base a negozio idoneo a trasferirne la proprietà
 - Se sussistono le suddette condizioni la titolarità del bene viene acquistata anche se l'alienante non ne era proprietario
- La titolarità del bene viene acquistata a titolo originario

SOTTO IL PROFILO FORMALE

Anche quando uno stesso bene venga ceduto a più soggetti con successivi contratti, prevale chi per primo ne ha acquistato il possesso in buona fede senza dar prova del titolo di acquisto proprio o dei precedenti proprietari

Segue: VANTAGGI PER L'ACQUIRENTE NELLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DI BENI MOBILI

Per effetto del trasferimento del possesso del bene, l'acquirente acquista anche la proprietà del bene stesso

Viene tutelato l'affidamento che l'acquirente fa della coesistenza in capo all'alienante delle posizioni di possesso del bene e di effettiva titolarità

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI BENI MOBILI ALLA CESSIONE DEI CREDITI

E' resa possibile attraverso una *fictio iuris*

Il diritto di credito viene incorporato nel documento e circola con il documento in base alla stessa legge che regola la cessione del documento, e quindi dei beni mobili

<<Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto.>> (Art. 1992 c.c.)

(Sussiste dolo o colpa grave in tutte le ipotesi in cui il debitore conosceva – o doveva conoscere in base alla normale diligenza- il difetto di titolarità in capo al possessore, e comunque disponeva o poteva procurarsi la disponibilità di prove agevoli e sicure del difetto di titolarità)

REGOLA DELL'*INCORPORAZIONE* DEL DIRITTO DI CREDITO NEL TITOLO DI CREDITO

In ragione dell'incorporazione del diritto di credito nel titolo di credito

- Il diritto non sorge se non viene posto in essere il documento
- Il diritto di credito circola con il documento e si trasferisce attraverso il trasferimento della proprietà del documento
- Il debitore assume il suo obbligo mediante creazione del documento, nei confronti di chiunque si trovi in una posizione di natura reale (possesso) con il documento

EFFETTI DELL'INCORPORAZIONE: *LETTERALITA'* DEL DIRITTO CARTOLARE

Il credito incorporato nel documento prende il nome di *credito cartolare*

Per *letteralità del diritto cartolare* si intende la necessaria corrispondenza fra la pretesa del portatore del titolo e quanto risulta dalla lettera del titolo stesso

In ragione della regola della letteralità del diritto cartolare il debitore cartolare è posto al riparo da qualsiasi pretesa che non trovi corrispondenza nel contesto letterale del titolo

Si tratta di regola posta a tutela dell'interesse del *portatore del titolo*

MODI DI ATTEGGIARSI DELLA LETTERALITA'

TITOLI A LETTERALITA' COMPLETA o DIRETTA

Sono quelli che contengono tutti gli elementi che consentono di individuare il contenuto del diritto cartolare

CAMBIALE

TITOLI A LETTERALITA' INCOMPLETA o INDIRECTA

Sono quelli in cui gli elementi che consentono di individuare il contenuto del diritto cartolare non possono essere desunti solo dal titolo ma anche da altri documenti richiamati nel titolo stesso

AZIONE o OBBLIGAZIONE di
società

EFFETTI DELL'INCORPORAZIONE: *AUTONOMIA* DEL DIRITTO CARTOLARE

Per *autonomia del diritto cartolare* si intende quella particolare condizione del diritto cartolare, tale per cui il diritto stesso è nel patrimonio di ciascun titolare del diritto di credito, in modo autonomo, e cioè indipendente dai rapporti intercorsi fra il debitore e i precedenti titolari

Si tratta di una regola posta a tutela dell'interesse del *debitore cartolare*

Segue: EFFETTI DELL'INCORPORAZIONE. AUTONOMIA DEL DIRITTO CARTOLARE

Il possessore di buona fede di un titolo di credito, in base ad un titolo idoneo al trasferimento e in conformità della legge di circolazione, acquista la proprietà del titolo di credito a titolo originario.

L'acquirente resta sottratto al rischio di non conseguire il diritto per difetto di titolarità dell'alienante

(Si tratta di regola conforme a quella posta dall'art. 1153 c.c. per la circolazione dei beni mobili)

CONSEGUENZE DELL'ACQUISTO DEL DIRITTO DI CREDITO A TITOLO ORIGINARIO

•««Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione»» (Art. 1994 c.c.)

•Ai sensi dell'art. 1993, comma II, c.c. il debitore cartolare non può opporre al portatore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali intervenuti fra il debitore stesso ed i portatori precedenti

•Anche in assenza di notificazione al debitore ceduto dell'avvenuto trasferimento del titolo, il debitore può validamente pagare al possessore senza che nessun'altro soggetto diverso dal portatore del titolo possa trovarsi nell'analoga situazione di possesso e pretendere il pagamento

•Ai sensi dell'art. 1992 , comma I, c.c. ««il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso la presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge»».



Il possessore di un titolo di credito può esercitare il diritto in esso incorporato in quanto possessore, senza dover fornire la prova dell'acquisto della proprietà del titolo da parte sua e dei suoi danti causa

IL POSSESSO LEGITTIMO DEL TITOLO COME CONDIZIONE PER LA LEGITTIMAZIONE

E' *possessore legittimo* del titolo di credito – e quindi legittimato ad esercitare i diritti incorporati nel titolo stesso – il soggetto che abbia acquistato il possesso del titolo in conformità con la legge di circolazione di quel particolare titolo

I titoli di credito si definiscono *titoli di presentazione* in quanto per esercitare i diritti incorporati nel titolo è necessario procedere alla presentazione del titolo stesso al debitore

LA LEGITTIMAZIONE

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

E' riconosciuta in capo al soggetto
che abbia acquisito il possesso del
titolo in conformità della legge di
circolazione

SPETTA AL POSSESSORE
LEGITTIMO

Consiste nella facoltà a questo
riconosciuta di pretendere la
prestazione incorporata nel titolo
stesso

LEGITTIMAZIONE PASSIVA

E' riconosciuta in capo al
DEBITORE
che adempia nelle mani di chi appare
possessore
(Art. 1992, comma II, c.c.)

LEGGE DI CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

Chi trasferisce un titolo di credito deve garantire all'acquirente l'immissione nel possesso del titolo (da cui deriva l'acquisizione della proprietà del titolo)

Quando parliamo di legge di circolazione dei titoli di credito ci riferiamo non alla legge di circolazione della titolarità del documento ma alla

***LEGGE DI CIRCOLAZIONE DELLA
LEGITTIMAZIONE***

NATURA DEL CONTRATTO TRASLATIVO DEL TITOLO DI CREDITO

Si discute in dottrina se il contratto traslativo di un titolo di credito sia contratto consensuale (il trasferimento del possesso del titolo rientra nella fase esecutiva del contratto)

o sia un contratto reale

(per il cui perfezionamento è necessario il trasferimento del possesso)

Secondo l'opinione prevalente in dottrina si tratta di un
CONTRATTO CONSENSUALE



Dalla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso, nasce l'obbligo in capo all'alienante di procurare all'acquirente la proprietà del titolo mediante il trasferimento del possesso del titolo

LEGGE DI CIRCOLAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

In base alla legge di circolazione della legittimazione i
titoli di credito si classificano in

TITOLI DI CREDITO
AL PORTATORE

TITOLI DI CREDITO
ALL'ORDINE

TITOLI DI CREDITO
NOMINATIVI

Segue: **REGOLE PRESCRITTE PER
TRASFERIMENTO E LEGITTIMAZIONE**

***TITOLI
AL PORTATORE***

Trasferimento:
mediante consegna

Legittimazione:
con il possesso

***TITOLI
ALL'ORDINE***

Trasferimento:
Consegna + girata

Legittimazione:
Possesso +
Serie continua di girate

***TITOLI
NOMINATIVI***

Trasferimento:
Consegna +
Mutamento di intestazione

Legittimazione:
Possesso +
Doppia intestazione in
favore del possessore

CREAZIONE EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL TITOLO

CREAZIONE DEL TITOLO

Redazione del documento nei suoi elementi essenziali + sottoscrizione

EMISSIONE DEL TITOLO

Consiste nella fuoriuscita del documento dalla sfera di disponibilità del sottoscrittore
Viene attuata con il *contratto di rilascio* – che intercorre fra debitore cartolare e primo
prenditore – con cui si conviene la sottoscrizione e la consegna del titolo

TRASMISSIONE DEL TITOLO

Rende possibile la successiva circolazione del titolo

E' resa possibile dalla stipulazione del *contratto di trasmissione*, per effetto del quale il
documento passa dalla disponibilità del primo prenditore a quella del prenditore

Successivo

***I contratti di rilascio e di trasmissione attribuiscono al prenditore la proprietà del
titolo in via derivativa***

La titolarità del credito verrà acquistata in via originaria

IL RAPPORTO FONDAMENTALE

- E' quello che intercorre fra chi emette il titolo e il primo prenditore
- Rappresenta la giustificazione socio-economica degli effetti reali derivanti dal rilascio del titolo (tali effetti reali consistono nell'attribuzione al primo prenditore della proprietà del documento)
- Rappresenta la causa dell'attribuzione patrimoniale conseguente al contratto di rilascio e di trasmissione del titolo

RAPPORTO FONDAMENTALE E RAPPORTO CARTOLARE

RAPPORTO FONDAMENTALE



E' quello che intercorre fra chi emette il titolo con il contratto di rilascio e il primo prenditore

RAPPORTO CARTOLARE



E' quello che intercorre tra il portatore del titolo e il debitore

E' incorporato nel titolo di credito

REGOLE POSTE A TUTELA DEL DEBITORE CARTOLARE CONTRO IL RISCHIO DI DUPLICAZIONE RAPPORTI

- Il debitore non può essere costretto a pagare due volte: il primo prenditore non può agire in base al rapporto fondamentale se non offra in restituzione il titolo emesso.
- Quando il primo prenditore fa valere il credito cartolare può opporre al debitore le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale.
- Il debitore che adempia il debito cartolare estingue al tempo stesso anche il debito derivante dal rapporto fondamentale.

TITOLI DI CREDITO CAUSALI E ASTRATTI

Si tratta di una distinzione operata in base alla rilevanza che assume il rapporto fondamentale all'interno del titolo di credito

TITOLI CAUSALI

Sono quelli che si riconnettono ad un solo rapporto fondamentale richiamato dal titolo.

Alla normativa specifica del rapporto cartolare incorporato si aggiunge quella del rapporto richiamato nel titolo

AZIONE DI SOCIETA'

TITOLI ASTRATTI

Sono quelli che si riconnettono a più rapporti fondamentali richiamati dal titolo.

La normativa specifica del rapporto cartolare è sufficiente a regolamentare il fenomeno cartolare

CAMBIALE
ASSEGNO BANCARIO

LE ECCEZIONI

ECCEZIONI REALI

Possono essere opposte dal debitore a qualsiasi portatore del titolo perché individuano i requisiti di validità del titolo

Si tratta di eccezioni che hanno per oggetto circostanze che incidono sul sorgere o permanere in vita dell'obbligazione cartolare

ECCEZIONI PERSONALI

Possono essere opposte dal debitore solo ad un determinato portatore del titolo, a chi si trovi in una particolare posizione soggettiva nella catena della circolazione del titolo

ECCEZIONI REALI

(Art. 1993, comma 1°, c.c.)

•***ECCEZIONI DERIVANTI DA FALSITA' DELLA FIRMA***

(non riferibilità psicologica della sottoscrizione - difetto di paternità giuridica del documento o firma apposta sotto violenza fisica)

•***ECCEZIONI DI FORMA***

(mancanza dei requisiti formali identificativi del tipo)

•***ECCEZIONI DIPENDENTI DA DIFETTO DI CAPACITA' al momento dell'emissione***

(minore età – interdizione – inabilitazione)

•***ECCEZIONI DIPENDENTI DA DIFETTO DI RAPPRESENTANZA al momento dell'emissione***

(rappresentante senza poteri o in eccesso di potere, in assenza di ratifica)

•***ECCEZIONI FONDATE SUL CONTESTO LETTERALE DEL TITOLO***

(divario fra pretesa del portatore e contesto letterale del titolo al momento dell'emissione)

•***ECCEZIONI DERIVANTI DA MANCANZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE***

ECCEZIONI PERSONALI

ECCEZIONI FONDATE SU RAPPORTI PERSONALI (art. 1993, comma 2°, c.c.)

Sono fondate su rapporti personali diversi da quello cartolare, anche se influenti su di esso

– eccezione derivante dal rapporto fondamentale

Sono opponibili anche al successivo portatore del titolo – rimasto estraneo al rapporto personale – se nell'acquistare il titolo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore



Eccezione di dolo

ECCEZIONI PERSONALI IN SENSO STRETTO

Sono quelle derivanti dal rapporto cartolare.

E' il caso di difetto di titolarità:
il debitore può rifiutarsi di pagare
quando il possessore legittimo
non abbia la proprietà del titolo

PERDITA DEL TITOLO DI CREDITO E PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

FINALITA'

In occasione di eventi che determinano la perdita del possesso del titolo (smarrimento – distruzione – sottrazione del titolo) serve a contemperare interessi di:

- portatore del titolo a non vedere pregiudicato *in toto* il suo diritto
- Terzo, o meglio affidamento del terzo, che abbia acquisito possesso del titolo con un legittimo atto di trasferimento
- Debitore, onde evitare che sia tenuto a pagare due volte (o comunque evitare che il debitore sia liberato gratuitamente dal suo obbligo)

DISCIPLINA PREVISTA PER I TITOLI I CREDITO AL PORTATORE

DISTRUZIONE DEL TITOLO

(Art. 2007 c.c.)

Il possessore che provi la distruzione del titolo, può chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente

SMARRIMENTO o SOTTRAZIONE DEL TITOLO

(Art. 2006 c.c.)

Il possessore non può chiedere duplicato né ottenere ammortamento.

Se prova smarrimento o sottrazione ha diritto di ottenere la prestazione incorporata nel titolo ed i relativi accessori, decorso il termine di prescrizione del titolo

AMMORTAMENTO DI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE E NOMINATIVI

E' il rimedio offerto al possessore di un titolo di credito all'ordine o nominativo, in tutti i casi in smarrimento – distruzione o sottrazione del titolo di credito

La procedura di ammortamento è articolata in due fasi, una essenziale e una eventuale.

Nella *fase essenziale* il potere di azione è riconosciuto al *possessore*

Nella *fase eventuale* il potere di azione è riconosciuto al *detentore*

AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO: fase essenziale

Il *possessore* di un titolo di credito all'ordine o nominativo deve:

- a) fare denuncia al debitore di sottrazione, smarrimento o distruzione del titolo;
- b) proporre ricorso per ammortamento al Presidente del tribunale del luogo in cui il titolo deve essere pagato

Il Presidente del tribunale, se ritiene – in base alle prove addotte dal ricorrente – che sia possessore legittimo del titolo, emette *Decreto di ammortamento*.

Notifica il decreto al debitore

Pubblica il decreto sulla Gazzetta ufficiale

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se contro il decreto di ammortamento

NON VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE

Il titolo di credito perde efficacia
Chi ha ottenuto decreto di ammortamento potrà pretendere il pagamento del titolo o, se il titolo non è ancora scaduto, chiedere un duplicato del titolo

VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE

Si apre la fase eventuale della procedura di ammortamento

AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO: fase eventuale

Si apre con opposizione proposta dal *detentore* del titolo di credito, contro il decreto di ammortamento, dinanzi al Tribunale che ha pronunciato il decreto stesso, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'opposizione deve essere proposta con citazione e accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale

La fase eventuale della procedura di ammortamento ha per oggetto l'*accertamento della proprietà del titolo* e quindi la titolarità del diritto.



L'opponente dovrà provare di essere proprietario del titolo

Il tribunale che accolga l'opposizione con sentenza accerterà il diritto di proprietà dell'opponente



SE L'OPPOSIZIONE VIENE ACCOLTA

Il decreto perde la sua efficacia




SE L'OPPOSIZIONE VIENE RESPINTA

Il titolo deve essere consegnato alla parte che ha ottenuto l'ammortamento

CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO IN BASE ALLA NATURA DEL DIRITTO INCORPORATO

TITOLI DI CREDITO IN SENSO STRETTO:
incorporano esclusivamente un diritto di credito



CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO IN BASE ALLA NATURA DEL DIRITTO INCORPORATO

TITOLI DI PARTECIPAZIONE

Sono quelli che incorporano il diritto di partecipazione ad una
collettività



Le AZIONI di società

attribuiscono lo *status* di socio, comprensivo di diritti, ma anche
di obblighi, in special modo l'obbligo di conferimento

CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO IN BASE ALLA NATURA DEL DIRITTO INCORPORATO

TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI

Incorporano oltre al diritto di credito anche una situazione reale (Art. 1996 c.c.)

Si tratta di titoli che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in esso specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Per diritto alla consegna delle merci si intende il diritto di credito incorporato nel documento.

A tale diritto se ne accompagna uno di altra natura: il diritto ad ottenere da un terzo soggetto, che detiene le merci (e normalmente è incaricato anche della custodia e del trasporto delle merci stesse),

la consegna delle merci specificate nel titolo.

Il possessore del titolo avrà anche il diritto di compiere tutte le contrattazioni che sono preordinate alla consegna delle merci ed esercitare nei confronti dei terzi le azioni a difesa del possesso.

I titoli rappresentativi di merci si distinguono in:

TITOLI DI DEPOSITO

La fede di deposito

TITOLI DI TRASPORTO

La polizza di carico

TITOLI DI PEGNO

La nota di pegno

ULTERIORI CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

In base all'omogeneità o meno del contenuto del titolo rispetto al contenuto di altri titoli è possibile distinguere tra:

Titoli di serie: quando titoli aventi lo stesso contenuto, sono emessi da uno stesso soggetto nel contesto di una stessa operazione giuridica (azioni e obbligazioni di società).

Tali titoli prendono il nome di *titoli di massa* quando sono emessi in gran numero e destinati ad avere diffusione fra il pubblico dei risparmiatori (azioni e obbligazioni emesse da società quotate nei mercati regolamentati).

Titoli individuali: quando si sia in presenza di titoli che, anche se emessi in gran numero da uno stesso soggetto, non sono emessi necessariamente nel contesto di una stessa operazione e non hanno necessariamente lo stesso contenuto (le cambiali)